



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto d'imposta
- Art. 3 - Soggetti Attivi dell'imposta
- Art. 4 - Soggetti Passivi dell'imposta
- Art. 5 - Fabbricati
- Art. 6 - Aree Fabbricabili
- Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

TITOLO II – VERSAMENTI, RISCOSSIONI E RIMBORSI

- Art. 8 - Base imponibile
- Art. 9 - Aliquote
- Art. 10 - Versamenti e Riscossione
- Art. 11 - Rimborsi e Compenso

TITOLO III – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 12 - Abitazione principale, pertinenze e detrazione
- Art. 13 - Immobili posseduti da enti non commerciali
- Art. 14 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 15 – Esenzioni

TITOLO IV – ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 16 - Attivita' di controllo
- Art. 17 - Dichiarazione
- Art. 18 - Sanzioni ed interessi

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 19 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'Imposta IMU (Imposta Municipale Propria), sulla base dell'art.1 c.639 della Legge 147/2013 costituisce la componente patrimoniale della IUC (Imposta Unica Comunale);
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. L' Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, salve le esenzioni previste espressamente dalla legge e richiamate all'art.15 del presente regolamento.

Art. 3 - Soggetti attivi dell'imposta

1. Soggetto attivo d'imposta è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili (non esenti).
2. Allo Stato spetta il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili predetti posseduti dal comune e che insistono sul suo territorio.

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario degli immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso , abitazione , enfiteusi , superficie.

Art. 5 - Fabbricati

Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 6 - Area fabbricabile

1. Per “area edificabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti.

3. Si considerano inoltre edificabili nello specifico:

- tutte le aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi , adottati dal Comune,
- le aree su cui insistono edifici collabenti ricostruibili in base agli strumenti urbanistici;
- le aree sottoposte a vincoli di inedificabilità solo temporanei;
- le aree sulle quali sono in corso di costruzione fabbricati (anche abusivi) e quelle che sono oggetto di interventi edilizi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3, D.P.R n. 380 del 06/06/2001;
- le aree rivenienti dalla demolizione di fabbricati;
- tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 e come da D. Lgs. N. 99/2004, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo (quindi esenti per il comune di Toano da imposta municipale propria in quanto classificato comune montano) i terreni edificabili posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo;

Per beneficiare della presente norma è necessario aver presentato al comune specifica dichiarazione di esenzione entro i termini di legge.

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito e/o ristrutturato o in ristrutturazione

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia di fatto utilizzata una porzione prima della fine lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra.

Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere soggetta all'IMU in misura ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II – VERSAMENTI, RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 8 - Base Imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D. L. 201/2011.

2. La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, verranno resi disponibili periodicamente e per le zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 9 - Aliquote

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote ed eventuali detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote deliberate vengono pubblicate nel sito informatico individuato dalla legge ai sensi del D.L.201/2011 e successive modifiche.

4. A decorrere dall'anno 2014, le aliquote dell'IMU debbono essere armonizzate con quelle della TASI: la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobili non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, salve le eccezioni disposte da specifiche leggi statali.

Art. 10 - Versamenti e Riscossione

1. Il Comune gestisce la riscossione volontaria dell'imposta il cui versamento avverrà nei modi di legge, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, mediante modello F24 o mediante apposito bollettino postale. Facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.

4. Come stabilito dal Regolamento Generale delle entrate Tributarie Comunali non sono dovuti versamenti per somme inferiori ad Euro 2,50 di imposta annua;

5. La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

Art. 11 - Rimborsi e compensazioni

1 - Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque* anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2 - L'ufficio, nei casi di richiesta di rimborso ha tempo 180 giorni dal ricevimento dell'istanza per procedere al ricalcolo dell'imposta dovuta ed emette il conseguente provvedimento di rimborso o di diniego dello stesso.

3 - Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi come da vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

4- Non sono effettuati rimborsi per somme inferiori ad Euro 2,50 di imposta annua.

5 – L'istanza di rimborso va presentata al Comune anche per eventuali eccedenze versate a titolo di quota statale; il comune in tal caso cura l'istruttoria e segnala il credito del contribuente nei confronti dell'erario al Ministero dell'Economia e delle Finanze (secondo le modalità che verranno specificate con apposito decreto); l'erario sarà poi tenuto a procedere direttamente al rimborso nei confronti del contribuente medesimo.

6 - Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale propria possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di imposta municipale propria in autotassazione o a titolo di TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) qualora dovuta dal contribuente.

TITOLO III – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 12 - Abitazione principale, pertinenze e detrazione

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e solo il/i comproprietario/i che risiede/ono su l'immobile definito "abitazione principale" può/possono riconoscerselo.

2. A decorrere dal 01/01/2014 sulla base di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) l'imposta municipale propria non si applica al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano invece a rimanere assoggettate al tributo e per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste dai commi 7 e 10 dell'art.13 D.L. 201/2011 .

3. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge con lo stesso convivente.

4. Si considerano pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini, locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse..) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

5. Dal 01/07/2013 è equiparato alla abitazione principale un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di categoria non di lusso (A/1-A /8-A/9), posseduto (e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia, dei vigili del fuoco; Dal 01/01/2014 tali immobili sono quindi esenti dall'applicazione dell'IMU .

6. Dal 1/1/2014 continua ad applicarsi alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A8 e A/9 la detrazione per l'abitazione principale (nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti comunque denominati aventi le medesime finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977), e deve essere suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto , indipendentemente dalle rispettive quote di possesso, è rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale ed è detraibile fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l' abitazioni principale e per le relative pertinenze;

7. Per gli immobili al comma 2 si applica la detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nella abitazione medesima. Tale maggiorazione non si applica agli immobili previsti al comma 5.

Art.13 - Immobili posseduti da enti non commerciali

L'esenzione, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/92 si applica ai soli fabbricati utilizzati da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art.14 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
A mero titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva accompagnata da idonea documentazione anche fotografica con la quale il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Successivamente il personale dell'ufficio tecnico comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dal beneficio.
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata agli uffici comunali.
6. Se il fabbricato, ancorché dichiarato inagibile o inabitabile viene sottoposto ad interventi di recupero o ristrutturazione edilizia, non sussistono più le condizioni per fruire della

presente agevolazione ma il fabbricato deve essere assoggettato ad imposta come area fabbricabile come previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, come previsto dalla legge:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti , nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR n. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato Lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ubicati nel Comune di Toano in quanto classificato comune montano;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1), lettera c) del TUIR, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n. 222. In caso di utilizzazione mista dell'immobile – qualora non sia possibile identificare autonomamente gli immobili o porzioni di essi adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale – a decorrere dal 1/1/2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione compilata sulla base di criteri e parametri stabiliti con regolamento approvato con D.M. n.200/2012.
In ogni caso l'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.L.174/2012.
- i fabbricati rurali ad uso strumentale nel comune di Toano in quanto classificato comune montano;

A decorrere dal 01/07/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati e fintanto che rimangono invenduti;

A decorrere dal 01/01/2014 l'imposta municipale propria non si applica inoltre a:

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio

permanente alle forze armate ,di polizia e dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TITOLO IV – ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 16 - Attività di controllo

L'attività di accertamento è regolamentata dall'art. 11, commi 3, 4 e 5 del D . Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.

Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio debbono essere notificati al contribuente a pena di decadenza , anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; le contestazioni delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo dovuto, devono avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, il Dirigente responsabile cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al comma 2 del precitato articolo 9 del regolamento generale, il dirigente tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Ai sensi del art.1 c.692 della L.147/2013 il Comune designa con proprio atto il Funzionario Responsabile a cui sono tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, di cui al presente regolamento, nonché ogni altro potere previsto da specifiche norme di legge quali in particolare la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 17 - Dichiarazione

La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere effettuata con appositi modelli approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze nei casi, termini e con le modalità previsti dall'art. 13 comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011 e dal D.M.30/10/2012;

I soggetti passivi , salvi i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione previsti dalla legge, debbono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante

l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 18 - Sanzioni ed interessi

1. In applicazione dell'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011 che richiama l'art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992, ed alla luce di quanto previsto dall'art. 1, Legge 147/2013:

a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00;

b) Per l'infedele denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di €. 50,00;

c) Nel caso di mancata compilazione dei questionari (di cui al comma 3 dell'art. 18 del presente regolamento) entro il termine di 60 giorni dalla notifica si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00;

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo non versato o tardivamente versato; a tale sanzione - per espressa previsione di legge - non si applica la riduzione di cui al comma 2; per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;

4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

5. Il contribuente inadempiente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei termini ed alle condizioni previsti dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.